

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) ALVISI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatrice - CHIARA ALVISI

Seduta del 29/11/2022

FATTO

Il ricorrente è una persona fisica che, in data 6.06.2018, prestava una garanzia personale per le obbligazioni nascenti da un contratto di leasing perfezionato dall'intermediario convenuto con una società a responsabilità limitata, di cui il ricorrente è stato socio unico dal 27 gennaio 2015 fino al 10 luglio 2020, nonché amministratore unico dal 27 gennaio 2015 al 24 febbraio 2020. Il ricorrente lamenta che il suo nominativo sarebbe stato segnalato, illegittimamente, in EURSIC, a causa del ritardo di pagamento della rata in scadenza il 7.10.2021 del contratto di leasing, che la società utilizzatrice pagava il mese successivo, vale a dire in data 2.11.2021. L'illegittimità della segnalazione deriverebbe dalla circostanza che, sotto il profilo sostanziale, le rate del leasing risulterebbero "in regolare ammortamento", mentre sotto il profilo formale, sarebbe mancato il preavviso di segnalazione. Lamenta che l'illecita segnalazione nei SIC l'avrebbe danneggiato ingiustamente, rendendogli difficoltoso l'accesso al credito e ledendo la sua immagine, ma rinuncia a chiedere risarcimenti davanti all'ABF e rinvia la relativa richiesta ad altre sedi. Conclude chiedendo all'ABF di: i) riconoscere l'illegittimità delle segnalazioni poste in essere a suo carico dall'intermediario in CR, in EURSIC e in ogni altro SIC; ii) disporre la cancellazione retroattiva; iii) condannare la banca al rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente, quantificate in Euro 500.

L'intermediario convenuto, a sua volta costituitosi, conferma l'attuale regolare ammortamento del finanziamento controverso, ma deduce che il rapporto con la società garantita dal ricorrente è stato caratterizzato da diversi episodi di ritardo nel pagamento dei canoni pattuiti. Conferma che la segnalazione nei SIC del nominativo del ricorrente è dovuta al ritardo nel pagamento della rata del leasing in scadenza il 7.10.2021, che la società garantita ha pagato solo in data 2.11.2021, e sarebbe stata preceduta da almeno cinque solleciti, inviati all'indirizzo mail del ricorrente presente nei suoi archivi, che lo preavvisavano dell'iscrizione nei SIC. Eccepisce che, in ogni caso, il preavviso non è un presupposto di legittimità per le segnalazioni a carico di professionisti e richiama in proposito l'ordinanza n.39769 dd. 13.12.2021 della Suprema Corte di Cassazione, sez. I, che ha dichiarato l'art. 125 Tub applicabile solo alle operazioni di credito al consumo. L'intermediario nega invece di aver effettuato segnalazioni negative a carico del nominativo del ricorrente in Centrale dei Rischi di Banca d'Italia. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

Sono seguite repliche e controrepliche.

DIRITTO

Alla luce della documentazione versata in atti il ricorrente deve correttamente essere qualificato come non consumatore, in quanto fideiussore (in virtù di un contratto perfezionato in data 6.06.2018) nonché socio unico ed amministratore almeno fino al 2020 (cfr. visura camerale in atti) della s.r.l. titolare del leasing garantito dallo stesso ricorrente.

L'unica segnalazione che risulta provata in atti a carico del ricorrente è quella presso EURSIC, il SIC di CRIF, e riguarda il ritardo della società garantita nel pagamento della rata di ottobre 2021 del contratto di leasing perfezionato con l'intermediario resistente.

Secondo la giurisprudenza dell'ABF, l'obbligo di preavviso previsto dal *codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti*, si estende anche al garante, quando l'intermediario intenda segnalare negativamente il suo nominativo unitamente al debitore principale (cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 12447/22).

Secondo il Collegio di Coordinamento, decisione 9311/2016, l'assolvimento dell'obbligo di preavviso previsto dal codice deontologico è condizione di legittimità della segnalazione nei SIC quando questa riguarda una persona fisica, si tratti di consumatori ovvero di professionisti (ad es. ditte individuali), in quanto la norma del codice deontologico *"viene a sovrapporsi e ad insistere sul generale diritto a non subire l'aggressione alla propria sfera reputazionale a seguito di una segnalazione negativa inserita in un sistema di informazione creditizia senza che vi sia stata una preventiva comunicazione che valga a consentire al debitore di contestare o eliminare tempestivamente il presupposto della segnalazione stessa (...). Deve quindi affermarsi che, a favore delle persone fisiche, consumatori o professionisti che siano, va sempre applicato l'art. 4 comma 7 del codice deontologico, non potendo profilarsi sul punto alcun conflitto con la norma del Codice della privacy sulla base della quale la disposizione stessa è stata emanata"*.

Tanto premesso, i cinque solleciti che l'intermediario dichiara di avere inviato al ricorrente tra il novembre 2018 ed il settembre 2021 contenevano l'avviso circa la segnalazione nelle banche dati creditizie. Si tratta però di missive inoltrate per e-mail ordinaria all'indirizzo della società garantita, che il ricorrente nega di aver ricevuto. Peraltro, la segnalazione controversa risale al novembre 2021, quando il ricorrente non era più né socio né amministratore della società garantita, e dunque non risultava più domiciliato presso la sede di quest'ultima. In particolare, dalla documentazione versata in atti, risulta che il ricorrente non ricopre più alcun ruolo nella società garantita dal luglio 2020 e quattro delle

missive che l'intermediario versa in atti sono successive a tale data. Manca pertanto la prova dell'avvenuta ricezione da parte del ricorrente del preavviso di segnalazione in SIC del suo nominativo in correlazione con il ritardato pagamento da parte della società utilizzatrice della rata del leasing che scadeva a inizio ottobre 2021.

Ai sensi dell'art. 5 comma 6 del codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19 settembre 2019 ed applicabile alla fattispecie controversa, "al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato. Le modalità, anche digitali e innovative, per garantire la ricezione di detto preavviso sono definite dal partecipante sulla base di quanto previsto dal Garante nel provvedimento del 26 ottobre 2017 e nell'Allegato 1 al presente Codice di condotta".

Il menzionato Allegato 1 al codice di condotta, richiede a sua volta che il preavviso di segnalazione sia inviato dall'intermediario con strumenti (ad esempio la posta elettronica certificata) che diano evidenza della consegna del relativo messaggio di invio ad altro indirizzo PEC o posta elettronica semplificata, ovvero tramite vettore con servizio di tracciatura e certificazione dell'avvenuta consegna ovvero tramite una modalità concordata con l'interessato e corrispondente a quelle indicate nel medesimo Allegato.

Ne deriva che, nel caso di specie, il presupposto formale di legittimità della segnalazione nei SIC non è integrato e la segnalazione in EURISC del nominativo del ricorrente risulta illegittima e, pertanto, deve essere cancellata. Per converso, le altre segnalazioni di cui si duole il ricorrente non sono provate, così come non è provato l'esborso del ricorrente per le spese legali connesse al procedimento ABF, onde le relative domande non possono essere accolte.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA